

Mariano Malavolta

# Due imperatori romani

*Conferenze nel Museo Civico Albano*

1999 • 2004

Postilla di  
*Natale Cecioni*



Copyright © MMV  
ARACNE editrice S.r.l.

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

via Raffaele Garofalo, 133 A/B  
00173 Roma  
(06) 93781065

ISBN 88-548-0175-5

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: settembre 2005

# Indice

I	Fra repubblica e principato .....	9
II	Il regno di Aureliano .....	23
	Postilla .....	41



*Spero di far cosa non del tutto inutile raccogliendo in questo opuscolo i testi di due conferenze tenute presso il Museo Civico Albano nell'ambito dei Corsi di Archeologia organizzati con instancabile dedizione da Giuseppe Chiarucci e seguiti da un attento e qualificato pubblico di appassionati cultori di archeologia e storia antica, come mostra la postilla (qui riprodotta in appendice) offerta come contributo alla discussione dall'amico Natale Cecioni.*

*I testi qui editi sono già stati pubblicati nel sito web "Moneta e Civiltà", ([http://www.monetaeciviltà.it/storia/rep\\_principato.html](http://www.monetaeciviltà.it/storia/rep_principato.html)) per cura della Prof. Patrizia Serafin, che ringrazio anche per averne consentito questa riedizione.*

*Q . B . F . F . S .*



# I.

## Fra repubblica e principato

*Corso di Archeologia e Storia. Anno XIX.  
Museo Civico Albano, 4 febbraio 1999.*

Il momento del passaggio dalla repubblica al principato può considerarsi *il* nodo risolutivo non soltanto della storia romana, ma di tutta la storia dell'evo antico, una storia che si identifica con il progressivo confluire nella storia romana delle storie più o meno minute e gloriose delle singole genti stanziato nel bacino del Mediterraneo. Un momento di crisi epocale, dunque, che della sua centralità trova un riscontro immediato anche nel moltiplicarsi dei resti di manufatti antichi dentro il vasto territorio dell'impero, specie in Occidente, che è numericamente quantificabile con grande immediatezza, ad esempio, sulla base del dato dei documenti epigrafici, naturale completamento di ogni contesto monumentale (per le opere pubbliche, per le dediche votive, per i monumenti funerari). Se ci limitiamo alle iscrizioni raccolte nel *Corpus inscriptionum Latinarum* dobbiamo constatare che fra le oltre 250.000 epigrafi qui raccolte, soltanto poco più di

4000 testi si possono riferire all'età repubblicana, con una proporzione, dunque, di meno di uno su sessanta.

Altrettanto evidente si presenta la cesura sul versante della storia della storiografia, ossia nel panorama degli studi sulla storia romana che dispone, per l'impero, di una storiografia scientifica assai precoce, che si fa iniziare addirittura con la veneranda tradizione romanistica confluita nel commento del Gotofredo al *Codice teodosiano* (1652) o con l'*Histoire des empereurs* di Le Nain de Tillemont (1690) e l'*History of the decline and fall of the Roman empire* del Gibbon (1782), mentre la storia dell'età regia e repubblicana, basata sulla tradizione raccolta da Livio, Diodoro e Dionigi, restò a lungo ancorata alla pura e semplice lettura di quei classici e dovette attendere a lungo prima di essere elaborata su una serie di pregiudiziali metodiche giunte a compimento solo nella *Römische Geschichte* del Niebuhr (1811). D'altro canto, sempre su questo versante della storiografia moderna, si deve constatare che quel vetusto modello della storia degli imperatori, di matrice preilluministica, non fu sostituito da una aggiornata storia dell'impero (il famoso quarto volume della *Römische Geschichte*, mai scritto dal Mommsen) a meno che non si vogliano considerare storie dell'impero il quinto volume di questa stessa opera del Mommsen (sulle *Provincie romane da Cesare a Diocleziano*) o la *Storia economica e sociale dell'impero romano* del Rostovtzeff.

Repubblica e principato sono termini riferiti a realtà indubbiamente contigue, dal punto di vista della cronologia, che però si collocano idealmente alle opposte estremità di quella lunga e travagliata vicenda storica della “rivoluzione romana”, che giunse al suo epilogo con l'affermarsi del potere sostanzialmente monarchico di Augusto e con il definitivo tramonto dello Stato aristocratico, venato di oligarchia, della c.d. “libera repubblica”. Questo trapasso – non per ciò meno traumatico – fu abilmente dissimulato nel graduale ma pun-



tuale realizzarsi di una fantasiosa ingegneria costituzionale che lasciò in gran parte intatta la fisionomia esteriore dell'antico regime, procedendo di pari passo ad una radicale quanto rivoluzionaria redistribuzione dei contenuti del potere: l'*imperium*, la *potestas*, l'*auctoritas* degli antichi magistrati (consoli, pretori, tribuni della plebe, edili, questori).

Uno dei tanti modi possibili di ripercorrere, oggi, quel percorso di epocali mutamenti – anch'essi dislocati in prossimità dello scadere di un millennio (se guardiamo a quel passato lontanissimo dallo schema cronologico della nostra era volgare) – può essere quello di ricostruire non tanto la storia politica e militare del secolo trascorso fra l'età graccana e la battaglia di Azio, quanto invece il mutare del volto del potere in quelle feste della politica (elezioni, adunanze del senato, scadenze celebrative) nel corso delle quali i rappresentanti dei ceti dirigenti e financo i semplici cittadini ebbero occasione di osservare quel volto un po' più da vicino e furono costretti a decifrarne il linguaggio, o anche a ripeterne più o meno servilmente le formule.

Per l'uomo romano (che in questo campo merita di essere considerato un vero intenditore, specie da noi, degeneri pronipoti) *imperium*, *potestas* e *auctoritas* sono gli ingredienti indispensabili nella cucina del potere, che realizzano il perfetto amalgama nella persona di colui che di questo potere è detentore. L'*imperium*, strettamente connesso con l'*auspicium*, e anch'esso, come l'*auspicium*, di ascendenza etrusca, rappresenta il momento del potere coercitivo, del comando militare, del *ius gladii*, del *ius vitae necisque* (potere di vita e di morte); la *potestas*, che esprime il momento della funzione svolta nell'esercizio del potere (nell'espletamento della carica) per il superiore bene dello Stato e per la delega avutane dai *cives*; l'*auctoritas*, che si rivela nel prestigio che viene all'uomo di potere dalla consapevolezza delle sue capacità – oltre che dalla sua posizione oggettivamente preminente, di *magistratus*

– e in qualche modo è indispensabile per completare, con una relazione attiva, gli atti di governo.

Insieme con il senato e con le assemblee del *populus* (i *comitia*) e della *plebs* (i *concilia*), i magistrati erano dunque la parte eminentemente “attiva” di quel complesso di organi su cui si basava, prima della “rivoluzione” e fino all’epilogo di questa, la struttura costituzionale dello Stato romano. È interessante osservare la fermezza con la quale – riflettendo sulle modifiche subite da quell’assetto nel corso di una quasi millenaria evoluzione – i giuristi dell’età classica enunciavano la convinzione secondo cui i più antichi magistrati erano stati i re, il cui potere sarebbe poi passato, specializzandosi ed assumendo forme e denominazioni diverse, ai veri e propri magistrati, mentre alla conclusione del lungo travaglio delle guerre civili il riunirsi nelle mani di un solo di alcune prerogative spettanti a più magistrature avrebbe prodotto la singolare formazione del principato augusteo (così Sesto Pompeo, giurista del II secolo, nella sezione del *Digesto* intitolata *De origine iuris et omnium magistratuum* [I 2, 2, 2, 14], dove la fisionomia del potere magistratuale viene, si badi bene, quasi proiettata all’indietro su quella ben più antica del *rex*).

La centralità del magistrato (che è il vero protagonista della storia romana, fino all’avvento dell’imperatore) è ben illustrata dal suo compito istituzionale, che è quello di “imperare lo Stato” (come leggiamo in Cicerone, *De off.* 1, 34, 12: *est igitur proprium munus magistratus intelligere se gerere personam civitatis*), come mandatario – almeno a partire da una certa epoca – del *populus* che lo ha eletto nei comizi (è altrettanto efficace l’immagine fornita dallo stesso Cicerone, *Pro Plancio* 25, 62: *populus Romanus deligit magistratus* – allo stesso modo del proprietario di un fondo – *quasi rei publicae uillicos*).

Lo stravolgimento di questa fisionomia dell’antica costituzione repubblicana, già gravemente alterata dalla lunga tempesta delle guerre civili e dall’affermarsi degli sbrigativi

sistemi di governo che avevano caratterizzato le dittature di Silla e di Cesare, era giunto al culmine con l'operato dei *triumviri rei publicae constituendae*, una magistratura escogitata per legittimare il potere di Lepido, Antonio ed Ottaviano, che però si era rivelata magistratura più che mai anomala e produttrice di anomalie. Ciascuno di questi tre personaggi, infatti, aveva esagerato col procedere autonomamente, in modo del tutto arbitrario, alla nomina di magistrati che invece si sarebbero dovuti eleggere nei comizi (si pensi all'aberrazione dei ben 67 pretori nominati nel 38 a.C.).

L'azione riformatrice di Ottaviano a conclusione di questo travagliato periodo poté dunque ben essere presentata come opera di restaurazione della legalità repubblicana, anche se di fatto essa comportò una modifica sostanziale dell'assetto funzionale delle antiche magistrature, rimodellato e adattato alla sostanza monarchica del nuovo potere del principe.

Ben note sono le fasi del progressivo cumularsi di prerogative magistratuali nella persona di Ottaviano, poi Augusto: già nel 36, dopo la vittoria di Naulòco su Sesto Pompeo (mentre ancora rivestiva il triumvirato *r.p.c.*), il senato gli aveva conferito uno speciale *ius tribunicium* perpetuo (staccato – si badi bene, con una procedura del tutto nuova rispetto alla tradizionale – dalla titolarità della corrispondente magistratura), che avrebbe dovuto garantirgli la *sacrosanctitas* (inviolabilità) peculiare dei tribuni della plebe; altrettanto staccata da singole magistrature si presenta quella più che mai inedita *potestas* della quale lo stesso Augusto ci parlerà nelle *Res gestae*, e che – non conferitagli da alcuno – sembra trovare la sua giustificazione nel *consensus uniuersorum* che gli aveva consentito di *potiri rerum omnium*, ossia di impadronirsi dello Stato; non è ben definito nemmeno l'*imperium* sulle province non pacificate (e dunque il comando quasi esclusivo dell'esercito) che il senato gli aveva conferito, insieme con il titolo di *Augustus*, nel gennaio del 27, subito dopo che Otta-

viano (che in quell'anno rivestiva il consolato) aveva deposto i suoi poteri eccezionali.

Un distacco ancora più netto dall'antica tradizione repubblicana si ebbe nel 23, allorché al principe, che in quel momento non rivestiva alcuna magistratura, furono conferiti insieme l'*imperium proconsulare maius et infinitum* (ossia un potere militare illimitato sulle *provinciae Caesaris* insieme con un potere di controllo sulle *provinciae populi Romani*) e la *tribunicia potestas* (comprensiva ovviamente del *ius agendi cum populo*): due poteri che erano sempre stati in antitesi nel corso della storia repubblicana, anche quando i tribuni erano divenuti strumento della *nobilitas*, e che – riuniti in una sola persona, non vincolata dai limiti della annualità e della collegialità (tipiche del potere magistratuale repubblicano) – configuravano nella sostanza una vera e propria *adfectatio regni*.

Tutti questi poteri si rispecchiavano nella titolatura ufficiale del capo dello Stato, che oltre alla menzione della *tribunicia potestas*, comprendeva i titoli di *imperator* (divenuto un vero e proprio prenome, al posto di *Gaius*), di *Augustus* (dal 27), di *pontifex maximus* (dal 12, dopo la morte di Lepido), di *pater patriae*, e delineavano la figura del *princeps*, che richiama l'esistenza dei *principes* o *primores civitatis* dell'antica tradizione repubblicana, con la differenza che stavolta non vi era una pluralità di figure di volta in volta individuate dall'etichetta, ma un solo individuo che assumeva stabilmente, a vita, la funzione di “primo”. Questo termine, che peraltro non assunse mai un valore ufficiale, fu prescelto dallo stesso Augusto a definire la sua posizione nello Stato; egli infatti non volle, a differenza di Silla o di Cesare, assumere la carica di *dictator*, che in Roma aveva sempre avuto un carattere straordinario ed eccezionale, ma preferì essere *princeps*, e principato fu il nome del regime costituzionale da lui creato.

La stessa logica ispirò l'azione innovatrice di Augusto quando, dopo questo momento iniziale di accentramento delle prerogative di potere, egli passò – assistito da abili consiglieri come Mecenate – ad una serie di provvedimenti legislativi che miravano a completare lo smantellamento dell'antica costituzione svuotando di contenuto la potenzialità delle magistrature repubblicane (dal consolato alla questura, formalmente conservate nel suo progetto di riforma) per far luogo all'espansione del forte potere autoritario del principe. A questo scopo rispondeva la creazione di un apparato amministrativo fortemente centralizzato e affidato per lo più a funzionari di rango equestre, che sottrasse via via la più gran parte delle competenze di governo alle magistrature propriamente dette (che rimanevano affidate ai personaggi di rango senatorio, ossia alla *nobilitas* patrizio-plebea) e che preludeva al progressivo smantellamento dei privilegi prima garantiti alle *societates publicanorum* e ai pochi *mancipes* (un'aristocrazia della finanza, fatta di individui che Cicerone chiamava *publicanorum principes*) titolari di esclusive lucrosissime perché collusi con la *nobilitas* senatoria (è questo uno degli aspetti più interessanti del nuovo corso inaugurato da Augusto, anche se non abbiamo qui il tempo per discuterne in modo approfondito).

Il colpo di grazia al prestigio delle antiche magistrature fu dato, però, dalle profonde modifiche introdotte nel sistema della *creatio* dei magistrati (ossia nelle elezioni, vero baluardo della *libertas*, o “democrazia” repubblicana) con la riforma dei comizi, che finì col riservare al principe un capillare controllo sulle carriere dei singoli individui.

A questo riguardo (ossia sulla *creatio* dei magistrati) gli storici antichi riferiscono che il programma di “restaurazione” attuato da Augusto implicava che l'antica consuetudine dell'elezione dei magistrati nei comizi fosse in qualche modo conservata. Svetonio afferma che Augusto restaurò le assem-

blee elettorali, che ormai erano diventate un ricordo (Suet., Aug. 40,4: *comitorum quoque pristinum ius reduxit*) e anzi le potenziò mediante il tentativo di estendere almeno formalmente la base elettorale – che nell’ordinamento repubblicano per forza di cose era ristretta alla popolazione di Roma e dintorni, la sola che poteva recarsi materialmente nei *saepia* – concedendo ai decurioni dei municipi italici di esprimere il loro voto per lettera (Suet. Aug. 46, 1). Sulla effettiva possibilità per le centurie dei comizi di esprimere un libero voto informano un fugace cenno di Tacito, secondo cui – prima della riforma di Tiberio – *etsi potissima arbitrio principis, quaedam tamen studiis tribuum fiebant* (Ann. 1, 15, 1), e una notizia più circostanziata di Cassio Dione, il quale afferma che “il popolo e la plebe tornavano sì a radunarsi per le elezioni, ma in realtà nulla si faceva che non piacesse al principe, il quale sceglieva e nominava [o, meglio, destinava] alcuni candidati, e lasciava al popolo e alla plebe di eleggerne qualcun altro secondo il *mos maiorum* [κατὰ τὸ ἀρχαῖον]”.

In questo contesto desumibile dai dati della tradizione (che concordemente afferma per l’età augustea una effettiva, se pur limitata o limitatissima, possibilità di intervento dell’assemblea dei comizi centuriati nell’elezione dei sommi magistrati) si inserisce con parecchi risvolti problematici la testimonianza di importanti documenti epigrafici che hanno riportato alla luce testi di provvedimenti legislativi sulle procedure elettorali da seguire nella *destinatio* dei magistrati di rango più elevato, ossia dei consoli e dei pretori. Dalla lettura di questi testi si evince che, almeno a partire dal 5 d.c., la *destinatio* dei consoli e dei pretori veniva effettuata non già e non più dai comizi (ossia dal *populus*) ma da un’assemblea ristretta composta di senatori e di un certo numero di cavalieri (quelli che esercitavano funzioni giudiziarie: una funzione accordata una prima volta agli *equites* all’epoca della *lex iudiciaria* fatta approvare da Gaio Gracco nel 122). Poco meno di un mi-

gliaio di notabili (a fronte delle centinaia di migliaia di cittadini che avrebbero avuto titolo a partecipare ai comizi) i quali al momento del voto erano raggruppati in dieci *centuriae Caesarum* (intitolate ai defunti Gaio e Lucio Cesari). Il numero delle centurie di questa assemblea ristretta salì a quindici nel 20 d.C., allorché furono istituite altre cinque centurie intitolate al defunto Germanico, e ancora a venti nel 23, allorché furono istituite altre cinque centurie intitolate al defunto Druso.

L'ultima parte del testo della *rogatio Valeria Aurelia* (così sembra che debba correttamente indicarsi il documento in questione), che si può datare al dicembre del 19 e che divenne *lex* all'inizio dell'anno successivo, si legge nella c.d. "tabula Hebana", e contiene frequenti riferimenti alla *lex Valeria Cornelia* del 5 d.C., della quale nessuna fonte aveva conservato il ricordo. Nella c.d. "tabula Siarensis", rinvenuta in epoca più recente, possono leggersi nell'ordine un primo *senatusconsultum* datato 16 dicembre del 19 d.C., un secondo *senatusconsultum* datato alla fine dello stesso mese e, infine, la parte iniziale della *rogatio Valeria Aurelia*, ossia del progetto di legge (contenuto in gran parte nella tabula Hebana) che i consoli designati avrebbero dovuto presentare al popolo subito dopo la loro entrata in carica all'inizio dell'anno successivo (20 d.C.). Infine il testo della c.d. "tabula Ilicitana" andrebbe distinto da quello della tabula Hebana, e riferito ad un provvedimento analogo, adottato nel 23 d.C. – come si è detto – in onore del defunto Druso.

Senza entrare nel vivo della dibattutissima questione di quale sia stato l'effettivo meccanismo del funzionamento di questa *destinatio* demandata alle centurie di senatori e cavalieri, sembra si possa affermare che le centurie in questione esprimevano con il loro voto una vera e propria *destinatio*, ossia un'indicazione di voto che era vincolante per la fase successiva del voto popolare dell'assemblea dei comizi centuriati, ridotta ad una vuota formalità. Alle 193 centurie *in Campo*

non restava che votare gli stessi nomi votati dall'assemblea ristretta e assistere quindi alla *renuntiatio* degli eletti.

È da ritenere dunque che questa riforma augustea dei comizi, con il drastico restringimento della base elettorale effettiva, abbia avuto fin dall'inizio – sotto la specie di una risposta del principe ai frequenti torbidi che le elezioni avevano causato in precedenza – lo scopo di affidare a una sorta di corpo elettorale privilegiato una funzione tradizionalmente svolta dal popolo sovrano. Ed è altrettanto ovvio che questa riforma fosse in qualche modo postulata dal sempre più diretto intervento del principe nella scelta dei candidati. Per tutta l'età repubblicana, infatti, la libera presentazione della candidatura al magistrato competente (la *professio*) era seguita da una fase di vaglio, che aveva il suo esito nella *nominatio*: la lista dei candidati ammessi veniva cioè comunicata al corpo elettorale e sulla base dell'elenco dei nominati si procedeva, nei comizi centuriati, mediante la votazione delle 193 centurie (le quali nell'esprimere il voto erano libere di tener conto della *suffragatio* fatta da autorevoli personaggi in favore dei singoli candidati), alla *destinatio*, ossia alla elezione dei titolari delle singole cariche, e quindi alla *renuntiatio*, ossia alla pubblica proclamazione dei nomi degli eletti.

Nella nuova prassi del principato, ben consolidata già in pieno regno di Augusto, l'imperatore interveniva ovviamente già nella fase della preparazione delle liste dei candidati (facendo sentire il suo peso nella *nominatio*), sia attraverso i poteri ormai istituzionalmente acquisiti di destinare egli stesso un numero sempre più elevato di suoi candidati (mediante la pratica della *commendatio*, introdotta già da Cesare, con effetto vincolante per l'elezione dei *candidati Caesaris*), sia caldeggiando *de facto* l'elezione dei candidati non compresi nella lista dei commendati (mediante una *suffragatio*).

Una cosa resta da notare a proposito di questi provvedimenti, ed è che i più autenticamente rivoluzionari fra i colpi



di mano di Augusto (come lo scippo del voto al *populus*) siano stati rivelati ai posteri non dalla storiografia di parte senatoria, spietatamente avversa al principe, ma dal casuale rinvenimento di una serie di decreti emanati per onorare la memoria *post mortem* di rampolli della famiglia imperiale prematuramente scomparsi, il cui testo, inciso su tavole di bronzo o su lastre di marmo, faceva ancora bella mostra di sé su tutte le piazze d'Italia, oltre che dell'impero, mentre Tacito scriveva i suoi Annali. Questa circostanza mostra insomma come l'azione di propaganda e di costruzione del consenso organizzata da Mecenate si sia rivelata, alla prova del tempo, straordinariamente efficiente, ed abbia prodotto un involontario lealismo (specie nei confronti del divo Augusto), basato su una parziale cancellazione della memoria collettiva, che da Tacito, Svetonio e Cassio Dione passò, per il tramite dei giuristi dell'età classica, in una delle più notevoli elaborazioni teoriche della moderna storiografia, quella della diarchia principe-senato propugnata dal Mommsen, che nel principato inteso come magistratura, come *dignitas* (carica) trovò uno dei suoi punti di forza.

Il Mommsen pensò di riconoscere una delle più importanti conferme di questa sua interpretazione proprio là dove questa evidenza sarebbe dovuta essere: nel testo lacunoso delle *res gestae* dello stesso Augusto, a lui noto nella versione greca del *monumentum Ancyranum*, dove egli leggeva il vocabolo greco *axioma*, corrispondente con il latino *dignitas* e questa integrazione del testo latino lacunoso s'impose contro la lettura *auctoritas* "umilmente" proposta dal Franz, ma subito "bocciata" dalla incontrastata autorevolezza del Mommsen. *Post id tempus*, si legge invece nel testo latino delle *res gestae*, restaurato grazie alla testimonianza di un frammento di Antiochia, *auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri, qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt*. In questo passo, secondo la lettura del Mommsen, vi sarebbe

stata un'allusione a colleghi del principe in questa particolare *dignitas*, il principato, il cui contenuto di *potestas* sembrava, almeno in qualche occasione, condiviso in regime di collegialità. Si trattava, invece, di uno di quei casi in cui il testo latino recava un vocabolo non traducibile in lingua greca (la stessa cosa può dirsi per parole come *magistratus*, *maiestas*, *manceps*), che assolutamente non poteva, se non con un piccolo colpo di genio, essere 'divinato' dall'esegesi del testo greco<sup>1</sup>.

La testimonianza del *monumentum Antiochenum* ha contribuito molto al superamento della teoria mommseniana, e l'espressione delle *res gestae* è stata correttamente intesa come un diretto e puntuale riferimento a coloro che furono effettivamente colleghi di Augusto nelle singole magistrature (*quoque in magistratu*), come Agrippa e Marcello: un riferimento, tuttavia, nel quale ad Augusto riuscì con particolare efficacia di esprimere la differenza fra **poteri** del magistrato e **primato** dell'imperatore, che si manifestava nella speciale *auctoritas* (sua personalissima prerogativa) che lo poneva al di sopra dell'*imperium* o della *potestas* dei singoli magistrati, così come lo poneva al di sopra dei vincoli della legge, in quanto *princeps legibus solutus*, con una formula veramente geniale, che

---

<sup>1</sup> Sulla lettura *dignitas* e la sua fortuna, che durò fino al 1924, anno della pubblicazione del frammento di Antiochia, v. anche R. ORESTANO, *Rivisitazione di Augusto*, in "La rivoluzione romana. Inchiesta tra gli antichisti", Napoli 1982, p. 297 sg. (sull'accertamento, nel 1924, della lettura *auctoritas*); su due casi analoghi di sterilizzazione citati da Orestano, ibid. p. 315, v. C.I.L. IX 2845, sarcofago di *P. Paquius Scaeva*, nel cui *cursus honorum*, dopo parecchie cariche *ex sen. cons.*, si legge in seguito *pro consule iterum extra sortem auctoritate Augusti Caesaris et senatus consulto misso ad componendum statum in reliquum prouvinciae Cypri* (13–12 a.C., in una provincia ormai senatoria); C.I.L. IX 4416 = I.L.S. 4966 = FIRA 3, 111 *senatus CCC permisit e lege Iulia ex auctoritate Augusti ludorum causa* etc. – Sui poteri di Augusto fra il 27 e il 23 v. ora ADALBERTO GIOVANNINI, *Les pouvoirs d'Auguste de 27 à 23 av. J. – C. Une relecture de l'ordonnance de Kyme de l'an 27 (IK 5, n° 17)*, in "Z.P.E." 124, 1999, 95–106.

individuava nell'inedita figura del *princeps* il demiurgo inviato dalla provvidenza divina a completare le potenzialità dell'in-nata predisposizione al potere del popolo romano (*tu regere populos imperio Romane memento*). Si rivelava così, della sequenza *imperium – potestas – auctoritas*, una lettura non soltanto sincronica, orizzontale (intesa quasi, lo abbiamo visto, come lo spettro della luce del potere emanante dalla figura del magistrato), ma anche diacronica, verticale, che si inverava e s'incarnava storicamente nel processo evolutivo subito dall'assetto costituzionale dello Stato, dall'epoca del potere assoluto del *rex* a quella del potere delegato del magistrato, che con Augusto giungeva finalmente al compimento – avrebbe detto Aristotele – della sua entelechia, ossia al raggiungimento del τέλος insito nel codice genetico della razza, con l'avvento di quella figura di supremo garante del pubblico bene impersonata dal principe nell'interesse dell'intera comunità dei *cives*, e, dunque, in sostanza, a spese dell'oligarchia che aveva dominato sul tramonto della repubblica.

Ho insistito, in maniera forse un po' troppo pedante, su questo particolare dell'esegesi di un pur importantissimo testo e su un vocabolo non meno importante, *auctoritas*, chiave interpretativa del principato di Augusto e, quindi, del trapasso dalla repubblica al principato, perché sono convinto che questa vicenda della lettura delle *res gestae* abbia un efficace valore esemplare: il Mommsen vi appare nella veste di vittima, sia pur illustre, della sua propria *auctoritas* nel campo degli studi per eccesso di fiducia nella validità della sua costruzione, che indusse in lui altrettanta fiducia nell'affidarsi a quel “processo logico” o “processo deduttivo” che ben conosciamo, e che è stato magistralmente teorizzato da Conan Doyle per bocca dell'infallibile Sherlock Holmes: “una volta eliminato tutto ciò che è impossibile, quello che rimane, per improbabile che sia, non può essere che la verità”. Sono pochi invece a sapere dell'errore compiuto – nel nome di quel

metodo – dal giovane Holmes, che all'età di 11 anni, durante una vacanza in campagna con i genitori, dopo aver osservato attentamente con un binocolo il villino dei vicini, dedusse che i bambini non vengono portati dalla cicogna, ma dalla levatrice in una valigetta. Il giovane Holmes, pur attentissimo osservatore delle “spie” che sostanziano la realtà indiziaria, ignorava un aspetto non certo secondario della vita degli umani, mentre Theodor Mommsen è stato e resta il più grande storico dell'antichità. Chi guarda al suo esempio è sicuramente sulla via giusta, ma ricorderà, tenendo conto di quella disavventura, che indagando il passato, prima di fidarci del metodo della nostra scienza, dovremo imparare a non sottovalutare il peso della nostra vastissima ignoranza.